

OGGETTO: Relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCRL Area Dirigenza 29 febbraio 08, sulla determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2016 di cui al verbale di concertazione del 24.11.2016.

(articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)

La relazione illustrativa, redatta secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001, è composta di due distinti moduli:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del verbale di concertazione del 24.11.2016 e contestuale riesame del precedente verbale di concertazione del 03.06.2016, già sottoposto ed in sospeso all'esame di Codesto Collegio, per i punti di collegamento e completamento in relazione ai dati finanziari (Scheda I.1);
2. Illustrazione della determinazione delle risorse e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto collettivo di primo livello; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili (Scheda I.2);

I.1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda I.1)

Data di sottoscrizione	24/11/2016	
Periodo temporale di vigenza	Decorrenza: La determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti interessa l'anno 2016	
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: <ul style="list-style-type: none"> • Segretario Direttore Generale (Presidente) • Vice Segretario Generale • Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino Sottoscrizione da parte del presidente, del Vice Segretario Generale e del Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): <ul style="list-style-type: none"> • CGIL FP • CISL FPS • UIL FPL • DIREL • CISAL Enti locali FVG • DIRER FVG Organizzazioni sindacali firmatarie: <ul style="list-style-type: none"> • CGIL FP • CISL FPS • DIREL • CISAL Enti locali FVG 	
Soggetti destinatari	Personale dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Determinazione delle risorse per la retribuzione accessoria per l'anno 2016 – seduta di concertazione conclusa il 24.11.2016.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa	Sottoposizione al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, onde consentire il controllo di cui all'art. 7, comma 4, del CCRL 29 febbraio 2008, previsto per il costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa e applicabile anche al verbale di concertazione da cui discendono effetti economici che tale costo interessano. Acquisizione della certificazione dell'Organo in data 13.12.2016.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di	Sono stati approvati: <ul style="list-style-type: none"> • Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 con deliberazione giunta n. 412/2016 • Piano della Prestazione 2015-2017 con deliberazione giunta n. 437/2015

	erogazione della retribuzione accessoria	
Eventuali osservazioni: 1) Per la definizione delle risorse, in luogo di contrattazione integrativa leggasi verbale di concertazione.		

I.2 – Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali - altre informazioni utili (Scheda I.2)

(Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale)

Elementi di contesto

Il quadro normativo da tener presente per la determinazione delle risorse accessorie per la dirigenza dell'anno 2016, oltre che nelle norme contrattuali di riferimento, risiede nelle disposizioni di contenimento della finanza pubblica di cui alla L. n. 208 del 28.12.2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

L'articolo 1, comma 236, della stessa prevede, infatti, che "a decorrere dall'1.01.2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

La costruzione delle risorse in questione quindi parte dal dato delle risorse relative all'anno 2015, di cui al verbale di concertazione del 15.12.2015, come recepito con la deliberazione giunta n. 639 del 2.12.2015 a seguito dell'esame di Codesto Collegio, conclusosi con parere favorevole espresso in data 16.12.2015.

Nel calcolare le predette risorse (2015) si era tenuto conto, oltre che delle norme contrattuali di riferimento, dell' art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, come modificato da ultimo dalla L. n. 147/2013, secondo il quale "a decorrere dall'01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"; ove per precedente periodo si intende il quinquennio 2010-2014. Tale decurtazione, veniva interpretata in due modi diversi:

- da una parte con la circolare del MEF n. 8 di data 02.02.2015 ed in particolare la n. 20 di data 8.05.2015, la quale ha specificato che "le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)."

- Dall'altra parte con la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n. 53 del 22.01.2015 ed in particolare quella della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, n. 139 del 15.10.2015, la quale ha specificato, con pareri più

rigorosi, che il nuovo limite imposto al fondo per le risorse decentrate per il 2015 “sarà pari alla somma di tutte le riduzioni operate su detto fondo per gli anni dal 2011 al 2014”

Nel 2015, in via definitiva, l'ente ha seguito l'indirizzo più rigoroso previsto dalla succitata deliberazione della Corte dei Conti n. 139/2015, determinando così il nuovo limite massimo preso in considerazione dalle norme per il 2016.

Poiché la L. n. 208/2015 citata sopra dispone, per il 2016, che le risorse in questione devono essere automaticamente ridotte in proporzione alla riduzione del personale in servizio, fatte salve le possibili assunzioni sui posti vacanti, si è proceduto al confronto tra:

- la situazione organizzativa della macrostruttura dell'ente vigente all'01.01.2016, come determinata con la deliberazione giuntale n. 83 del 28.02.2014, successivamente modificata con le deliberazioni giuntali n. 123 del 02.04.2014, n. 131 dell'11.04.2014, n. 122 del 30.03.2015, n. 428 dell'01.10.2015 e n. 153 dell'08.04.2016,
- e il piano delle assunzioni per la copertura delle posizioni dirigenziali, approvato con la deliberazione giuntale n. 263 del 30.05.2016 tramite gli istituti della mobilità e del contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUEL (D.lgs n. 267/2000), come consentito dalle norme regionali e nazionali in materia.

La predetta macrostruttura continua a mantenere 33 posizioni dirigenziali costituite da 9 Aree e 24 Servizi. Con deliberazione giuntale n. 567 del 14.11.2016, come modificata con deliberazione giuntale n. 626 del 28.11.2016, la stessa è stata riprogettata con previsione di produzione degli effetti dall'01.05.2017, alla luce delle motivazioni espresse dall'attuale amministrazione insediatasi in data 21.06.2016, senza alterare il numero complessivo delle posizioni dirigenziali. In concomitanza, con la medesima deliberazione, si è proceduto a modificare in maniera corrispondente, anche il piano assunzioni 2016-2018 delle posizioni dirigenziali, per l'immediata attuazione delle procedure di selezione volte a coprire le posizioni vacanti entro l'avvio della nuova macrostruttura.

In definitiva, le risorse del 2016 sono state determinate calcolandole sulla necessità di finanziarie l'intera struttura sulla base dei valori economici delle posizioni vigenti nell'ente, indipendentemente dallo stato di copertura attuale, in considerazione della programmazione delle assunzioni indicata sopra, fermo restando che la copertura provvisoria delle posizioni vacanti viene assicurata tramite incarichi dirigenziali temporanei a funzionari ed incarichi ad interim.

Vi è stata, infine, la necessità in aderenza alle norme sopra richiamate, di decurtare l'importo complessivo, risultante dai calcoli, della cifra necessaria per non eccedere rispetto al limite massimo corrispondente all'importo approvato per il 2015, come meglio illustrato nella relazione tecnico finanziaria e relative tabelle.

Dall'incontro con le rappresentanze sindacali, convocato per i giorni 10.11.2016 e concluso il 24.11.2016, si è pervenuti alla determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2016 di cui al verbale di concertazione in esame, nel quale è stato evidenziato su quali specifiche poste si è operata la necessaria riduzione.

a) Illustrazione dell'ipotesi di contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione nella specifica materia trattata.

Al fine di fornire quanto richiesto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 [lettera a) punto II.2. Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto, pag. 6], oltre che l'illustrazione delle risorse finanziarie si richiama di seguito anche la disciplina degli "incarichi dirigenziali ad interim", contenuta nell'articolo I del verbale di concertazione vigente, modificato in relazione a questo istituto in data 03.06.2016 e recepito con deliberazione giunta n. 319 del 13.06.2016, peraltro, già sottoposta all'esame di Codesto Collegio, con nota di data 14.06.2016.

In ordine alla stessa disciplina, si era convenuto, infatti, con il Collegio dei Revisori che l'argomento era da trattare in via definitiva in occasione della determinazione delle risorse finanziarie per il 2016 in ragione dell'incidenza degli incarichi ad interim sulle stesse.

Con riferimento all'anno 2016 la composizione del fondo ha registrato un taglio di euro 23.976,00, per effetto del rispetto del limite previsto dall'articolo I, comma 236, della L. n. 208/2015, sopra illustrato, che si è tradotto nella decurtazione della parte relativa all'integrazione da bilancio, e, specificamente per quanto riguarda la destinazione, della posta destinata alla retribuzione di una posizione dirigenziale attualmente vacante, come stabilito nel verbale di concertazione in esame.

Un ulteriore cambiamento illustrato nel documento in questione, già introdotto nel 2015, riguarda l'esplicitazione dei compensi legali in relazione a sentenze favorevoli con spese compensate, il cui conteggio ai fini del rispetto dei limiti (D.L. Tremonti: fino al 2015; Legge di stabilità 2016: dal 2016) era stato espressamente previsto e chiarito dalla circolare recante le istruzioni del conto annuale n. 17 del 24.04.2015.

Ai sensi della stessa circolare la quota dei compensi legali relativi a sentenze con vittoria di spese per l'amministrazione e soccombenza della controparte restava invece neutra, ovvero non rientrava nel calcolo del limite del rispetto del tetto "Tremonti".

Il dover inserire nel calcolo del tetto la quota di compensi legali della prima specie (spese compensate) ha comportato la necessità di effettuare lo stesso conteggio anche in relazione alla base di partenza, ovvero il fondo 2010, aggiungendovi le somme che erano state all'epoca (nel 2010) liquidate ai professionisti legali a tale titolo.

Pertanto anche nel calcolo delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per per l'anno 2016 si è seguito questo indirizzo, inserendo il compenso massimo relativo alle spese compensate liquidabile al dirigente responsabile del Servizio Avvocatura nei limiti economici previsti dalla disciplina aziendale del contratto decentrato integrativo.

Con riferimento all'istituto dell'interim si riporta la disciplina prevista dall'articolo I, commi 7 e 8, del verbale di concertazione sopra richiamato:

"7. Ad ogni dirigente deve essere affidato un incarico dirigenziale; qualora, per particolari esigenze organizzative e/o di garanzia di continuità dei servizi, si renda necessario l'affidamento ad interim di un incarico ad un dirigente, questo avviene con provvedimento motivato che non può riferirsi a più di una posizione dirigenziale vacante. In questo caso, al dirigente incaricato è corrisposta la retribuzione di risultato riguardante la struttura affidata ed un importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato, corrispondente al 70% del valore della retribuzione di posizione annua della posizione ricoperta ad interim, rapportato alla durata dell'incarico, da erogare, a condizione che gli obiettivi formalmente assegnati alla posizione ricoperta ad interim siano raggiunti per una quota non inferiore all'80%, in forma anticipata suddividendo l'importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato in dodici mensilità, salvo conguaglio in esito alla eventuale valutazione inferiore alla percentuale minima indicata sopra.

8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per il dirigente titolare di un incarico su posizione di Area cui venga eventualmente affidato ad interim un incarico riguardante altra

posizione dirigenziale, la corresponsione della retribuzione di risultato aggiuntiva relativa all'ulteriore incarico non viene corrisposta per i primi 45 giorni; **a decorrere dall'anno 2016, nell'ipotesi di sostituzione, per periodo continuativo superiore di dirigente originariamente assente dal servizio e successivamente definitivamente cessato dallo stesso, svolta nel trimestre precedente alla predetta cessazione dal servizio, la retribuzione di risultato aggiuntiva viene corrisposta dalla data di cessazione dal servizio del dirigente sostituito.**”

In particolare, come già illustrato nella precedente relazione illustrativa del 14.06.2016, la predetta disciplina degli incarichi ad interim del Comune di Trieste prevede, per l'espletamento degli stessi, il riconoscimento della normale retribuzione di risultato per la struttura affidata ad interim e di una retribuzione di risultato aggiuntiva, condizionata al raggiungimento dell'80% degli obiettivi riferiti alla struttura medesima.

Naturalmente, dall'insieme delle norme di sistema discende che la retribuzione per l'interim può essere riconosciuta soltanto ove tale incarico avvenga su posizione vacante, onde evitare la duplicazione (a più dirigenti: il sostituto e il sostituito) di retribuzione a qualsiasi titolo erogata su una medesima posizione.

Nell'ambito della regolamentazione in essere nel Comune di Trieste vige, poi, da molti anni, una norma peculiare concertata con le rappresentanze sindacali degli stessi dirigenti che tempera l'impatto economico dell'interim prevedendo che, se la sostituzione viene effettuata da un direttore di Area, in una prima fase, della durata di 45 giorni, la stessa avviene senza attribuire la retribuzione di risultato aggiuntiva indicata sopra. Questa deroga alla prevista remunerazione trova il suo fondamento nella maggiore responsabilità ricollegata al ruolo di Direttore di Area il quale per definizione riveste un ruolo di coordinamento.

Di recente, si è determinata la necessità di regolare un ulteriore caso di dettaglio per l'ipotesi in cui la sostituzione su posizioni coperte per periodi di tempo superiori ai 45 giorni continuativi, a causa di assenze di qualsiasi tipo (ad es. ferie prolungate o malattia) che si prolunghino fino alla cessazione dal servizio, procurando una scopertura delle stesse posizioni.

In tal caso, si è ritenuto opportuno stabilire che, a decorrere dall'anno 2016, la retribuzione di risultato aggiuntiva venga corrisposta al Direttore sostituito, anche se di Area, dalla data della cessazione dal servizio del dirigente sostituito, sul presupposto che la deroga prevista per i primi 45 giorni sia stata già applicata con riferimento al periodo precedente, purché contenuto negli ultimi tre mesi prima della cessazione, durante il quale il dirigente titolare risultava ancora formalmente in servizio.

Questa integrazione della disciplina muove da ragioni di equità, fermo restando il rispetto delle risorse complessive destinate alla retribuzione accessoria dei dirigenti (fondo) come stabilito dalle norme in materia da ultimo la Legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015 articolo 1, comma 236.

Ai fini dell'odierno controllo in oggetto si rappresenta che per il 2016 l'incidenza di quanto regolamentato sopra è di un'entità tale che rientra ampiamente nei limiti delle risorse licenziate con il verbale di concertazione del 24.11.2016, in quanto queste ultime sono state calcolate prendendo in considerazione il costo integrale dell'intera macrostruttura, mentre le somme effettivamente spese che sono date dalla sommatoria degli importi utilizzati per le posizioni

coperte e di quelli per le posizioni vacanti rette ad interim, pur con l'applicazione della nuova disciplina, risultano naturalmente inferiori, come risulta nei prospetti di seguito riportati e come indicato nel punto 1.4.2 – Sezione II della relazione tecnico finanziaria.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo da parte dell'ipotesi di contrattazione integrativa.

Si riportano due tabelle di sintesi delle modalità di utilizzo e si rinvia a quanto descritto anche nella relazione tecnico-finanziaria.

Limite per l'anno 2016 uguale alle risorse determinate per l'anno 2015	
Limite da rispettare nel 2016	2.198.025,00

Destinazione delle risorse 2016 relativamente alla retribuzione di posizione e retribuzione di risultato relative all'intera macrostruttura comprensiva delle posizioni vacanti la cui assunzione risulta prevista nei documenti di programmazione dell'ente.	
Retribuzione di posizione, il cui importo iniziale era di euro 1.616.500,00 con la detrazione (di euro 23.976,00) effettuata per il rispetto del limite	1.592.524,00
Retribuzione di risultato	565.775,00
Altri compensi: compensi legali relativi a sentenze con spese compensate (CCDI 17/05/2007)	39.726,00
Totale complessivo 2016	2.198.025,00

Tabella di destinazione delle risorse 2016 con gli importi a consuntivo previsti sulla base delle regole vigenti relativamente a retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per gli incarichi a tempo indeterminato, determinato, temporanei nonché per gli incarichi ad interim sulle posizioni vacanti.	
Retribuzione di posizione	1.386.356,16
Retribuzione di risultato	668.195,07
Altri compensi: compensi legali relativi a sentenze con spese compensate (CCDI 17/05/2007)	39.726,00
Totale	2.094.277,23

c) Effetti abrogativi impliciti

Non rilevante

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (titolo III del D.Lgs. 150/2009, CCNL) ai fini della corresponsione degli incentivi della Performance.

Il premio di risultato viene corrisposto secondo le regole solo a seguito dell'effettuazione della valutazione delle competenze organizzative e del completamento del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsioni di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Parte non pertinente allo specifico argomento di contrattazione sottoposto alla certificazione.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009.

Quelli previsti dal Piano della Prestazione 2015-2017 approvato con deliberazione giuntale n. 437/2015.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nulla.